



COMUNE DI BIBBIENA

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL SERVIZIO AFFIDI FAMILIARI

Art. 1 – premessa

Art. 2 – finalità e obiettivi del Servizio

Art. 3 – modalità e definizioni

Art. 4 – requisiti e Banca dati delle famiglie affidatarie

Art. 5 – il progetto di affidamento

Art. 6 – principali tipologie di affidamento

Art. 7 – composizione del Servizio e accordi con l'Azienda USL

Art. 8 – sostegno economico alle famiglie affidatarie

Art. 9 – gruppi di incontro

Art. 10 – compiti del comune

Art. 11 – compiti degli affidatari

Art. 12 – obblighi della famiglia d'origine

Art. 13 – conclusione dell'affidamento

Art. 14 – resoconto statistico

Art. 15 – norma di rinvio

Art. 1 – premessa

L'affidamento familiare, insieme all'adozione, nel dettato legislativo vigente rappresenta la forma principale di protezione dei minori in caso in cui la famiglia d'origine non sia in grado di occuparsi dell'educazione e delle necessità materiali e affettive dei propri figli. L'affidamento familiare si configura come un intervento temporaneo di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia che si trova a vivere una situazione di difficoltà, e si attua attraverso l'inserimento del minore presso un nucleo familiare diverso da quello originario.

Art. 2 – finalità e obiettivi del Servizio

Il Servizio affidi familiari persegue i seguenti obiettivi e finalità:

- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche e sulle opportunità dell'affido, attraverso incontri a livello comunale aperti agli utenti, ai Servizi, alla famiglia, alle associazioni, ecc.
- provvedere al reperimento, alla conoscenza, alla selezione e formazione degli affidatari;
- promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne periodicamente l'andamento;
- formalizzare, per ogni affidamento, un progetto individualizzato e predisporre gli opportuni meccanismi di regolazione dell'affido, relazionando, ove necessario, all'Autorità Giudiziaria;
- assicurare al minore cure e sostegno nelle varie fasi dell'affidamento;
- assicurare agli affidatari e alle famiglie d'origine il necessario sostegno psicosociale per tutta la durata dell'affido, nel rispetto delle culture, dei metodi educativi e delle richieste delle famiglie affidatarie;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, a meno di diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- promuovere iniziative di formazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori e quanti sono coinvolti nell'affido familiare;
- creazione e aggiornamento di una Banca dati delle famiglie affidatarie, adeguatamente formate e valutate come idonee;

Art. 3 – modalità e definizioni

Qualora la famiglia di origine si trova nella impossibilità di assicurare al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, l'Amministrazione Comunale, su proposta del Servizio affidi, attiva l'affido familiare allo scopo preminente di garantirglielo. L'affido è inteso come strumento preventivo, in situazioni di crisi e difficoltà familiare non ancora conclamate, o come intervento riparativo in situazioni di crisi definitivamente accertate.

L'affido familiare si realizza tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Per ogni proposta di affido, il Servizio svolge un'indagine concernente le cause obiettive di patologia o di crisi della famiglia di origine e definisce gli elementi che suggeriscono l'affidamento a un determinato nucleo affidatario.

L'affido familiare è riferito ai minori di 18 anni italiani, stranieri residenti, minori stranieri non accompagnati, che si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psicofisico. Per situazioni particolari, e a seguito di specifico progetto personalizzato presentato dal Servizio, è possibile prevedere il prolungamento del progetto d'affido oltre il diciottesimo anno di età e sino al raggiungimento di una autonomia personale e lavorativa, e comunque non oltre il ventunesimo anno di età.

Per famiglia d'origine s'intende la coppia genitoriale che esercita la potestà genitoriale sul minore e che può trovarsi in situazione di temporanea difficoltà, in relazione alla quale il servizio esprime

una valutazione sulle capacità residue, recuperabilità e prognosi; la stessa deve essere attivamente coinvolto nel progetto d'affido, anche in relazione al successivo rientro del minore.

Per famiglia affidataria si intende il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia, con o senza figli, sposata o convivente, o da una persona singola.

Art. 4 – requisiti e Banca dati delle famiglie affidatarie

Gli affidatari sono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali il Servizio affidi abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali quali:

- la disponibilità a garantire un valido rapporto educativo, affettivo e materiale per la crescita del minore;
- età idonea e stato di buona salute, disponibilità di un'abitazione con caratteristiche adeguate ai bisogni dell'affidato;
- buona integrazione della famiglia nel contesto sociale;
- consapevolezza della temporaneità del provvedimento;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e compartecipazione al progetto individuale per il minore;
- accettazione e comprensione delle esigenze del minore, della sua storia, del suo nucleo familiare e disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia dell'affidato;

I cittadini interessati, in possesso dei predetti requisiti, si possono rivolgere al Servizio affidi del Comune di Bibbiena allo scopo di ricevere tutte le informazioni necessarie per una più chiara comprensione dell'istituto dell'affidamento.

Il percorso per diventare famiglia affidataria è quindi il seguente:

- Colloquio informativo con gli operatori del Servizio affidi comunale;
- Partecipazione a corso in-formativo sull'affido organizzato dal Servizio affidi comunale, in collaborazione con le figure professionali specialistiche da questo individuate;
- Valutazione complessiva dell'idoneità, effettuata dal Servizio affidi;
- Inserimento nella Banca dati della famiglie affidatarie.

Art. 5 – il progetto di affidamento

Il progetto di affidamento familiare indica:

- le motivazioni del provvedimento emesso;
- la sua durata, che in caso di affido consensuale non potrà superare i 24 mesi, salvo proroga disposta dal Tribunale per i Minorenni;
- le modalità di attuazione dell'affido;
- le modalità di rapporto del minore con la sua famiglia di origine;
- Il Servizio affidi, ove necessario, relaziona periodicamente all'Autorità Giudiziaria competente: Giudice Tutelare o Tribunale per i Minorenni.

Art. 6 – principali tipologie di affidamento

L'affido familiare può essere:

- *Consensuale* - quando, con il consenso formalizzato degli esercenti la potestà, viene disposto dal Servizio e sottoscritto dalla famiglia affidataria e dal Responsabile del Servizio;
- *Giudiziale* - quando viene disposto dal Tribunale per i Minorenni con Decreto di Affidamento giuridico al Servizio, il quale mette a punto il progetto di accompagnamento individualizzato articolando obiettivi, interventi e gli impegni sia degli operatori che di tutti gli attori coinvolti.

Inoltre rispetto alla temporalità:

- *Residenziale* – nei casi in cui è previsto l'allontanamento del minore dal nucleo familiare con il dovere da parte del soggetto affidatario di mantenere, istruire ed educare il minore, senza pregiudizio per la potestà dei genitori e con l'obbligo di mantenere costanti rapporti fra minore e famiglia di origine, salvo diverse disposizioni del Tribunale per i Minorenni;

- *Diurno e/o part time* - nei casi in cui non è previsto l'allontanamento del minore dal nucleo familiare, in quanto si ritiene più opportuna l'attivazione di un intervento per una parte della giornata, per un certo numero di ore alla settimana, o per brevi periodi nel corso dell'anno;

Art. 7 – composizione del Servizio e accordi con l'Azienda USL

Il Servizio di affido familiare opera nell'ottica della partecipazione sociale, valorizzando le risorse presenti nelle famiglie e nel territorio.

Il Servizio è espletato da uno psicologo e dalle assistenti sociali operanti sul territorio comunale, in collaborazione con i competenti Servizi amministrativi comunali e con gli altri operatori dei Servizi socio sanitari di zona.

Valutato che la tutela dei minori è una funzione complessa che richiede l'intervento coordinato di più Enti e Servizi, anche specialistici, di diagnosi e cura, essa può essere garantita da specifici accordi tra il comune e la locale Azienda USL, la cui approvazione è demandata alla Giunta Comunale;

Art. 8 – sostegno economico alle famiglie affidatarie

L'opera svolta dalla famiglia affidataria viene riconosciuta come servizio pubblico, a tal fine il Comune corrisponde all'affidatario, indipendentemente dalle condizioni economiche dello stesso, un contributo economico mensile a parziale rimborso delle spese sostenute per il mantenimento e la cura del minore affidato. L'ammontare di detto contributo viene stabilito con atto del Responsabile comunale dei Servizi Sociali, su ponderata proposta del Servizio affidi, rapportata alla temporalità e modalità dell'affido.

In taluni casi il comune, per il bambino in affidamento, può riconoscere alla famiglia affidataria riduzioni o esenzioni, quali quelli per mensa e trasporto scolastici.

Nessun rapporto economico diretto o indiretto deve intercorrere tra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine del minore.

Art. 9 – gruppi di incontro

Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione tra famiglie che vivono l'esperienza dell'affido, il Servizio si attiva affinché operatori e affidatari costituiscano uno o più gruppi di incontro che si riuniscono periodicamente per una verifica sull'andamento dei singoli casi e delle iniziative attuate relativamente al servizio affidi.

Art. 10 – compiti del comune

L'Amministrazione Comunale provvede a:

- formalizzare l'affido attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e delle famiglie di origine dei minori, sempreché non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- erogare una somma di denaro mensile fissa a favore degli affidatari, per contribuire alle spese sostenute dagli stessi per il minore in affido;
- provvedere a idonea copertura assicurativa per eventuali incidenti e/o danni che possono verificarsi nel corso dell'affido.

Art. 11 – compiti degli affidatari

Gli affidatari s'impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del Servizio affidi familiari, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affido, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;

- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio), assicurando l'uso di adeguati spazi per ogni minore in affido;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia d'origine;
- non fare richiesta di indennizzo, in denaro o altro, alla famiglia del minore in affido.

Art. 12 – obblighi della famiglia d'origine

Le famiglie d'origine s'impegnano a:

- favorire, in collaborazione con gli operatori del Servizio affidi familiari e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del Servizio affidi familiari, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, se le possibilità economiche lo consentono, alle spese relative al minore anche nel periodo di affidamento.

Art. 13 – conclusione dell'affidamento

L'affidamento familiare si conclude con un provvedimento dell'Autorità che lo ha disposto, quando la famiglia di origine ha superato le difficoltà che lo hanno determinato e la sua prosecuzione non è più nell'interesse del minore; quando il minore affidato raggiunge la maggiore età o al termine del successivo prolungamento del progetto d'affido.

Gli operatori del Servizio affidi, che hanno seguito l'evoluzione dell'affidamento, informano tutte le persone coinvolte (minore, famiglia di origine, famiglia affidataria), condividendo con loro le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso. A tale scopo attivano tutti gli interventi ritenuti opportuni per sostenere il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria nel realizzare positivamente il rientro, organizzando anche successivi momenti di incontro del minore con le due famiglie, allo scopo di accompagnare il rientro dello stesso nella sua realtà di origine.

Art. 14 – resoconto statistico

Annualmente il Servizio affidi comunale predispose il resoconto statistico del lavoro svolto e il programma di previsione per l'anno successivo, che sottopone all'attenzione della Giunta Comunale.

Art. 15 – norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme statutarie del Comune di Bibbiena e le vigenti leggi statali, regionali e comunali in materia di Enti Locali e di organizzazione dei servizi socio assistenziali.

Il presente regolamento, una volta approvato dal Consiglio Comunale, annulla ogni altro atto precedentemente adottato in materia ed entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione.